

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 100 del 22.08.2023

OGGETTO: Approvazione disciplinare per la gestione delle segnalazioni di illeciti – Whistleblowing.

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”;
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell'Autorità Ato Toscana Sud, variato con determina del Direttore Generale n. 60 del 12.05.2023 e con Delibera di Assemblea n. 6 del 10.05.2023;
- con Determinazione del Direttore Generale N. 366 del 30.12.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

CONSIDERATO CHE al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Autorità Ato Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato con il Presidente dell'Assemblea il 12.09.2022 a valle dell'intesa rilasciata dal Presidente della Regione Toscana;

RISCONTRATA pertanto la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità Ato Toscana Sud e dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

RICHIAMATO il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

RICHIAMATA la deliberazione Anac n. 311 del 12/07/2023, con la quale sono state approvate le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;

PRESO ATTO CHE le suddette Linee Guida stabiliscono che i soggetti del settore pubblico e del settore privato definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione, previa comunicazione alle rappresentanze e alle organizzazioni sindacali per acquisire eventuali osservazioni;

PRESO ATTO inoltre che, nelle suddette Linee Guida, Anac stabilisce che l'atto organizzativo debba essere adottato dall'organo di indirizzo e debba prevedere il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge;

CONSIDERATO CHE gli uffici dell'Area Amministrativa hanno redatto una proposta di disciplinare per la gestione delle segnalazioni di illeciti – Whistleblowing (Allegato alla presente determina) che si ritiene adeguata alle disposizioni recate dal D.Lgs. 24/2023 e alle nuove Linee Guida Anac sopra citate e pertanto meritevole di approvazione;

PRECISATO che il suddetto disciplinare sarà sottoposto all'esame della prossima Assemblea dei Sindaci, che ai sensi della L.R. 69/2011 rappresenta l'organo di indirizzo dell'Ente, per la conseguente adozione;

CONSIDERATO CHE in data 7/8/2023 (prot 2963/2023) il sottoscritto ha provveduto a trasmettere la bozza del suddetto disciplinare alle organizzazioni sindacali e alla RSU dell'Ente e che alla data odierna non sono pervenute osservazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e ss.mm.ii;
- l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la proposta di Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di illeciti – Whistleblowing (Allegato alla presente determinazione), predisposta dagli uffici dell'Area Amministrativa, che si ritiene adeguata alle disposizioni recate dal D.Lgs. 24/2023 e alle nuove Linee Guida Anac approvate con deliberazione n. 311 del 12/07/2023;

3. Di stabilire che il suddetto disciplinare sarà sottoposto all'esame della prossima Assemblea dei Sindaci, per la conseguente adozione ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 311/2023;
4. Di stabilire l'immediata esecutività del presente disciplinare al fine di ottemperare agli obblighi di legge, con riserva di rettifiche nel caso di osservazioni da parte dell'Assemblea dei Sindaci;
5. Di incaricare il RPCT degli adempimenti conseguenti al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data _____

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
- WHISTLEBLOWING-**

1.	FONTE NORMATIVA.....	2
2.	LE SEGNALAZIONI.....	2
2.1	Canali di segnalazione.....	3
2.2	Segnalazioni tramite canale interno	3
2.3	Procedura per la segnalazione di illeciti mediante l'applicativo informatico presente nella sezione Whistleblowing del sito istituzionale.....	4
3.	TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI DELLA SEGNALAZIONE	5
4.	MISURE DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE.....	6
5.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
6.	CONSERVAZIONE.....	7
7.	DISPOSIZIONI FINALI	7

1. FONTE NORMATIVA.

Con il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva UE 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il D.Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il 15 luglio sono entrate in vigore le nuove Linee guida Anac in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Delibera Anac n. 311 del 12.07.2023).

Il presente disciplinare illustra le modalità operative che l'Autorità intende attuare per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Si rimanda al decreto legislativo citato per l'individuazione dei soggetti segnalatori (art. 3) e dell'oggetto delle segnalazioni (art. 1), garantendone la pedissequa osservazione all'interno del presente disciplinare con particolare attenzione al tema della tutela dei dati personali dei segnalatori.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, tutela della privacy e tutte le disposizioni normative sovraordinate.

2. LE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto della segnalazione. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT nonché da parte di ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità;
- altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei procedimenti di vigilanza "ordinari" attuati dall'Ente. L'Ente nel momento in cui riceve una segnalazione, anche anonima, è tenuto a registrarla e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

2.1 Canali di segnalazione

I canali di segnalazione degli illeciti messi a disposizione dei lavoratori sono tre: interno, esterno e pubblico.

La segnalazione interna consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite uno dei canali di segnalazione interna istituiti dall'ente.

La segnalazione esterna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'Anac.

La divulgazione pubblica è la comunicazione che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 24/2023 si può effettuare una segnalazione esterna all'interno del contesto operativo di questo Ente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.2 Segnalazioni tramite canale interno

La procedura prevede, per i soggetti indicati all'art. 3 del D.lgs. 24/2023, quattro modalità di segnalazione:

1. in forma scritta attraverso il servizio postale, avendo cura di trasmettere la segnalazione e la documentazione allegata in due buste chiuse di cui la prima con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento e la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa priva dell'indicazione del mittente e recante l'indicazione "riservata personale al RPCT"; la segnalazione sarà protocollata in modalità riservata dal RPCT in autonomo registro;
2. in forma orale, telefonando direttamente al numero telefonico istituzionale e chiedendo di parlare esclusivamente con RPCT il cui nominativo è indicato nella sezione whistleblowing del sito istituzionale; la telefonata non sarà oggetto di registrazione. La segnalazione, previo consenso del segnalante, sarà documentata per iscritto dal RPCT mediante redazione di un verbale. La persona segnalante potrà, verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante sottoscrizione.
3. mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole utilizzando uno dei canali precedenti, evitando, per quanto possibile, di organizzare l'incontro nell'orario di servizio e nei locali istituzionali dell'Ente. La segnalazione, previo consenso del segnalante, sarà documentata per iscritto dal RPCT mediante redazione di un verbale. La persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante sottoscrizione.

4. mediante l'utilizzo della piattaforma informatica presente sul sito istituzionale al seguente link:
<https://atotoscanasud.whistleacta.it>

Nota bene: La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La gestione di tutti i canali di segnalazione è affidata al RPCT, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni, dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per quanto riguarda la modalità di segnalazione informatizzata, l'Autorità ha scelto un apposito software per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) che risulta pienamente conforme al D.lgs. n. 24/2023. Tale strumento, come previsto dalle Circolari AgID n. 2 (Servizi IaaS/PaaS) e n. 3 (Servizi SaaS) del 9 aprile 2018, utilizza il servizio SaaS cloud attraverso un server Cloud dedicato al servizio whistleblowing dell'ente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 5 del D.Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interno dell'Autorità è svolta dall'RPCT.

2.3 Procedura per la segnalazione di illeciti mediante l'applicativo informatico presente nella sezione Whistleblowing del sito istituzionale

L'applicativo informatico prevede l'accesso sicuro e protetto all'applicazione informatizzata delle segnalazioni per tutti gli utenti mediante l'adozione di sistemi di autenticazione che prevedono tecniche di strong authentication.

La gestione della segnalazione consente al segnalante di verificare, in qualsiasi momento, lo stato di avanzamento dell'istruttoria e garantisce che nel corso dell'istruttoria, al fine di tutelare la sua identità, lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore avviene all'interno della piattaforma web stessa.

La procedura è la seguente:

- Il segnalante - whistleblower - accede all'applicativo web in modalità anonima oppure, a sua scelta, dichiarando i suoi dati.
- Il segnalante inserisce l'illecito da segnalare, le prove documentali e le informazioni che lo riguardano. Come esito dell'invio della segnalazione, l'applicativo rilascia un codice identificativo necessario per i successivi accessi finalizzati all'integrazione di notizie e documenti, registrando la data e l'ora di ricezione. Tali informazioni vengono associate stabilmente alla segnalazione.
- Le segnalazioni pervenute al sistema sono accessibili dal Responsabile della prevenzione della corruzione – RPCT - che riceve un *alert* via mail al ricevimento di una nuova segnalazione di illecito o integrazione di una precedente. Le informazioni e la documentazione oggetto di segnalazione

sono crittografate dal sistema inclusi i messaggi indirizzati al RPCT, protetti da una doppia chiave pubblica e privata e accessibili in chiaro al solo RPCT. Per il principio del disaccoppiamento, il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione. Solo il RPCT può accedere all'identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del "custode" virtuale dell'identità dal segnalante, attraverso l'inserimento di una password.

- L'RPCT effettua l'analisi della segnalazione ed eventuali richieste di chiarimenti al segnalante e di integrazione di informazioni e documenti avvengono attraverso l'applicativo tramite un meccanismo di scambio di messaggi interno alla piattaforma.
- Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica

3. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI DELLA SEGNALEZIONE

Nella procedura di segnalazione interna, viene tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata, dell'identità di eventuali soggetti segnalati, di soggetti diversi quali il facilitatore del segnalante e le persone menzionate nella segnalazione, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati (RPCT).

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'ente si impegna ad applicare politiche di tutela della riservatezza archiviando le segnalazioni pervenute in forma cartacea in un armadio chiuso a chiave in custodia al solo RPCT.

Nella procedura di segnalazione tramite piattaforma informatica, la tutela della riservatezza avviene mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione tramite il protocollo di trasporto https. Tutti i dati della segnalazione sono criptati con algoritmo di cifratura a blocchi a chiave simmetrica (AES). Per decriptare i dati, quindi per accedervi, è necessario effettuare il login alla piattaforma. Il login è disponibile solo per l'RPCT con attivazione dell'autenticazione a due fattori per maggiore sicurezza. La fruibilità in qualsiasi momento della documentazione custodita all'interno della piattaforma, evita il download e la stampa della stessa che, ove indispensabile per fornirla ai soggetti esterni coinvolti nella può essere eseguita dal solo RPCT reinserendo la sua password anche se già loggato.

L'attività degli utenti viene tracciata nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati e di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi log sono accessibili al solo RPCT, protetti da accessi non

autorizzati e sono conservati per il termine di gestione della pratica. Viene evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Nell'ipotesi di segnalazione a mezzo del servizio postale, in forma orale o mediante incontro diretto con l'RPCT, la documentazione (autonomo registro del protocollo, verbale), sarà riposta in un armadio chiuso a chiave.

Qualora per ragioni istruttorie anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, sarà compito del RPCT adottare la tecnica dell'oscuramento dei dati personali e di ogni altra informazione dalla quale si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante e di tutti gli altri soggetti la cui identità, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, deve rimanere riservata.

Nei casi espressamente previsti dal D.lgs. 24/2023 in cui sia necessario disvelare l'identità del segnalante, sarà compito del RPCT richiedere il rilascio del consenso espresso al segnalante e comunicare per iscritto le ragioni di tale rivelazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, co. 8, del D.lgs. 24/2023, la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. La segnalazione e la documentazione ad essa correlata sono altresì escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D.lgs. 33/2013.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applica la disciplina dell'obbligo di riservatezza contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

4. MISURE DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE

I soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Ad essi si applicano le misure di protezione previste dagli articoli da 17 a 22 del D.Lgs. 24/2023.

Di seguito sono indicate talune fattispecie riconducibili al concetto di ritorsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m del D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Nella sezione del sito internet dell'ente dedicata alla segnalazione di illeciti "Whistleblowing" viene resa nota l'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Nell'informativa sono inserite le seguenti raccomandazioni cui il segnalante, dando il consenso, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Europeo GDPR n. 2016/679, conferma anche la lettura:

"È opportuno rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati";

- "Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Organizzazione".

6. CONSERVAZIONE

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare viene pubblicato permanentemente sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali" e nella sezione dedicata alla segnalazione di illeciti "Whistleblowing".